

(N. 635)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 settembre 1949 (V. Stampato N. 726)*

**presentato dal Ministro del Tesoro
(PELLA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 SETTEMBRE 1949

Termine perentorio per la rimessa delle fatture attinenti alle forniture del
razionamento dei consumi, effettuate ai Comuni anteriormente al 1° luglio 1947.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le fatture per rifornimenti fatti ai Comuni, anteriormente al 1° luglio 1947, per il servizio del razionamento dei comuni, debbono essere presentate al Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) dagli Enti e dai fornitori entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Le fatture presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso od al pagamento.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.